

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF
(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 198/CGF– RIUNIONE DEL 7 MARZO 2013

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati
Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.;
Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO SIG. AMODIO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 3405/146 PF11-12/SP/BLP DEL 5.12.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64 del 4.2.2013)

"Il Mattino" di Napoli, nell'edizione del 6.9.2011, pubblicò un articolo dal titolo "Calcio e camorra, ordine dei boss 'spogliatevi e mettetevi in slip' nel quale riferiva di una presunta aggressione subita da alcuni calciatori della S.S. Juve Stabia ad opera di alcuni tifosi al rientro della squadra da Pistoia il 29/3/2009. Nello stesso articolo si affermava: c'è una ipotesi, una pista da battere; *quella rappresaglia offensiva fu organizzata grazie a presenze della camorra stabile* – il famigerato clan D'Alessandro – *ben disposto tra le fila del tifo organizzato...*".

A seguito di tale articolo la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli apriva un procedimento penale (R.G. 61516/08) ed effettuava delle indagini i cui atti venivano acquisiti dalla Procura Federale, che procedeva a sua volta a numerose audizioni (v. pp. 12 e 13 e pp. da 176 a 199, nonché da pag. 212 a pag. 232) che si concludevano con una ponderosa relazione del Sostituto Procuratore Federale delegato del 31.5.2012.

Veniva altresì acquisita l'informativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata (circa un'attività illecita finalizzata ad alterare i risultati sportivi e, quindi, indirizzare le scommesse calcistiche) che riferiva di un provvedimento cautelare nei confronti del calciatore C. Biancone, nonché tabulati con la trascrizione di varie intercettazioni (v. da pagg. 77 a 120) delle quali una ambientale del 31.3.2009 (pp. 234-235).

In esito a tutte le acquisizioni probatorie ampiamente riportate nell'atto di deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che nella condotta di Amodio Roberto, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo della S.S. Juve Stabia S.p.A., doveva ravvisarsi la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver favorito e comunque non ostacolato la organizzazione da parte di alcuni esponenti della Tifoseria locale di più azioni dirette alla intimidazione e minacce nei confronti dei calciatori della S.S. Juve Stabia poste in essere sotto il vincolo della continuazione dal 29.3.2009 sino alla immediata vigilia della gara con il Sorrento del 5.4.2009, con la conseguenza che a seguito di tali azioni si è determinato l'allontanamento dalla squadra di alcuni tesserati e la risoluzione dei relativi contratti economici, nonché la lesione della dignità professionale e personale degli stessi tesserati.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con sentenza del 29.1.2013, accoglieva il deferimento proposto e, per l'effetto, comminava la sanzione dell'inibizione per 1 anno.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l'Amodio deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 35.4.1 C.G.S. in quanto la Commissione disciplinare non ha motivato sulla rilevanza o meno delle produzioni difensive.

E ciò relativamente alle tre diverse azioni intimidatorie e di minaccia contestate. Da ultimo si considera inconferente il richiamo alla dichiarazione di Biancolino in sede di intercettazioni telefoniche in quanto tal elemento probatorio non è stato mai formalmente inserito nel "materiale processuale del caso che ci occupa".

Le doglianze sono per lo più generiche e non scalfiscono minimamente tutto il materiale acquisito che converge nel senso della piena responsabilità dell'Amodio in relazione a quanto contestatogli. E ciò non solo con riferimento all'art. 1, comma 1 C.G.S., ma anche avuto riguardo all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo. Oltre agli elementi probatori richiamati nella *sentenza disciplinare* – v. dichiarazioni di Grieco e Biancolino, nonché di Rastelli, Amore e D'Ambrosio, oltre a quelle del responsabile tecnico della Società Enrico Coscia, di significativo spessore: v. verbale della DDA in data 199/2011, pp. 121-123, riportate integralmente nell'atto di deferimento, che qui si richiama e si trascrive relativamente al colloquio col calciatore d'Ambrosio: «...il D'Ambrosio mi raccontò nei dettagli quello che era avvenuto la sera precedente. Mi disse in particolare che il pullman della squadra era arrivato allo stadio e che subito dopo il loro arrivo erano sopraggiunti numerosi tifosi i quali avevano costretto i giocatori a spogliarsi della divisa sociale in quanto sostenevano che erano indegni di portare quei colori. Quasi tutti i calciatori erano rimasti in mutande ed alcuni erano stati raggiunti anche da schiaffi e sputi. Ricordo anche che il D'Ambrosio mi disse che uno dei tifosi aveva usato una cintura per colpire i calciatori... Anche quando giunsi allo stadio, il clima era molto arroventato, in quanto vi era un gruppo di tifosi che pretendeva che i calciatori si allenassero senza indossare la maglia sociale. *Parlai della cosa con l'Amodio dicendogli che non era assolutamente possibile accettare una simile imposizione e che era necessario avvertire immediatamente la Polizia per ristabilire ordine e consentire un regolare svolgimento dell'allenamento. Ricordo che l'Amodio non era d'accordo con questa mia indicazione in quanto riteneva più utile interessarsi lui della cosa e cercare di mediare con i tifosi. Io rimasi sulle mie posizioni dicendo che la soluzione scelta era assolutamente imposizione impraticabile e che non era possibile continuare a giocare in quelle condizioni, ma l'Amodio tagliò corto dicendomi più o meno "è meglio che non ti interessi di questa cosa, non metterti in mezzo, lascia fare a me, me la vedo io che conosco meglio i tifosi. Tu non sai mai con chi ti trovi a parlare o a fare discussioni..."*») – si aggiungano le dichiarazioni rese in sede di audizione dall'allenatore Costantini Maurizio in data 11.4.2012 (v. p. 8 e 176) il quale riferisce "...da quella settimana chiesi alla società nelle persone di Amodio e Manniello di svolgere gli allenamenti a porte chiuse, anche se pure tale fatto comportò irritazione tra i tifosi. In quel momento *non ho avuto dalla Società un forte intervento nei confronti della tifoseria e di sostegno nei confronti dei calciatori* che comunque erano molto impressionati da quello che stava accadendo. Quando veniva al campo di giuoco era accompagnato talvolta dall'Avallone, altre volte da altre persone che però non mi furono presentate. Non ho notizia che sia stata la Società a contattare le Forze dell'Ordine... non ricordo che la Società abbia contestato tale ricostruzione o fatti comunicati stampa".

Non vi ha dubbio, infine, che tale comportamento dell'Amodio abbia determinato l'allontanamento dalla squadra di alcuni tesserati e la risoluzione dei relativi contratti economici, nonché la lesione della dignità professionale e personale degli stessi tesserati. I principi di lealtà e correttezza risultano macroscopicamente violati e la fattispecie contestata compiutamente realizzata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Amodio Roberto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CALC. CORAPI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 E AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 NOIF E DALL'ART. 8, COMMA 11, C.G.S. E DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 3520/608 PF10-11/AM/MA DEL 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

Il sig. Francesco Corapi, tesserato, all'epoca dei fatti contestati, quale calciatore della F.C. Catanzaro S.p.A., di Catanzaro, con il gravame oggetto dell'odierna cognizione ha impugnato la sanzione riportata in epigrafe, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale per aver, in concorso con altri, sottoscritto un contratto economico simulato per € 37.791,78 ed € 5.000,00 per indennità di trasferta – depositato regolarmente – volto a dissimulare l'esistenza di altro e più oneroso negozio (€ 98.314,72), depositato dal calciatore in Lega Pro solo in data 3.11.2010.

La Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del giudizio di prime cure, ha integralmente accolto le richieste di condanna formulate dalla Procura Federale, condividendone l'impianto accusatorio articolato su una serie di atti e deduzioni che, di seguito, sinteticamente si riportano.

Il Requirente ha avviato istruttoria a seguito della nota del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), pervenuta in data 15.12.2010, con la quale si segnalava che in data 3.11.2010 era stato colà depositato, dal calciatore Corapi, un contratto, relativo alle Stagioni Sportive 2010/2011 e 2011/2012, dallo stesso stipulato con la società F.C. Catanzaro S.p.A., con il quale si prevedeva un compenso lordo pari ad € 96.134,72, per ogni stagione sportiva, oltre ad € 5.000,00 a titolo di indennità di trasferta.

Il contratto, che era stato annullato dalla Lega il 30 novembre successivo perché “...*non ritenuto valido stante la grave situazione economico-finanziaria in cui versa la società Catanzaro, che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica previsti dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati*”, disciplinava il rapporto tra giocatore e società in modo difforme da quanto pattuito tra gli stessi soggetti in altro precedente negozio, risalente al 28 agosto 2010, avente ad oggetto le stesse prestazioni ma un compenso inferiore, pari ad €37.791,78, per ogni stagione, invariata l'indennità di trasferta.

L'esito degli accertamenti effettuati, rapportato dal collaboratore dell'Ufficio con proprio atto del 21.6.2011 nel quale ha ricostruito l'intero rapporto economico, anche precedente, tra i contraenti, ha consentito al Procuratore Federale Vicario di poter affermare, in una con la documentazione “agli atti del procedimento”, che gli elementi di prova raccolti consentivano di ritenere “secondo lo standard probatorio enunciato (in un passaggio precedente, n.d.r.) la integrazione dei presupposti per l'affermazione di responsabilità dei deferiti”. Tali elementi di prova andavano ravvisati (per la posizione che qui riguarda) nell'acquisizione, da parte della società – e solo da essa -, dei moduli contrattuali, il brevissimo lasso di tempo intercorso tra acquisizione – per via telematica – del primo modulo e quella del secondo modello; assenza di valide spiegazioni da parte del calciatore inquisito circa la sottoscrizione di due negozi giuridici apparentemente a distanza di tempo e nell'asserita (ma non creduta) ignoranza delle precarie condizioni economiche della società al momento della (apparente) sottoscrizione del secondo modulo; incongruenze nella redazione dei contratti, in parte con grafia diversa; una dichiarazione congiunta, espressiva della volontà comune di dare piena efficacia al secondo contratto, manifestata – per la società – da dirigente inibito già da qualche giorno.

La Commissione Disciplinare Nazionale, nella decisione impugnata, ha reputato – in primo luogo - di poter respingere l'eccezione di improcedibilità del deferimento (avanzata in relazione alla affermata violazione dei termini procedurali di cui all'art. 32, comma 11 C.G.S., scadenti il 30.6.2011 ed in assenza di qualsiasi istanza di proroga) affermando che “*l'eccezione è infondata sia perché la relazione conclusiva delle indagini è stata depositata il 21.6.2011 sia perché la documentazione acquisita, tutt'al più, quand'anche rilevante, sarebbe inutilizzabile ma, comunque, non inficia la validità dell'azione disciplinare che deve considerarsi tempestiva e correttamente*

esercitata". Nel merito ha ritenuto di condividere la tesi accusatoria e ravvisare nella fattispecie la fraudolenta sottoscrizione di un patto simulatorio (il contratto di agosto 2010), la cui controdiplomazia probante sarebbe costituita dal secondo negozio, depositato solo per consentire al Corapi di potersi poi insinuare, quale creditore privilegiato, nella procedura fallimentare avviata nei confronti della società ed ottenere, in buona sostanza, un sicuro vantaggio economico.

Per l'effetto, ha condannato il calciatore Corapi alla sanzione in epigrafe.

La difesa contesta la decisione e ripropone, nel suo gravame, sia l'eccezione di improcedibilità proposta dinanzi alla Commissione Disciplinare sia le argomentazioni di merito nello stesso contesto esplicitate.

Si assume, nuovamente, che le indagini federali sarebbero proseguite ben oltre il termine del 30.6.2011, riferendosi, in particolare alla richiesta formulata, solo nel settembre 2011 alla Lega circa la data in cui i moduli contrattuali, poi usati, sarebbero stati telematicamente acquisiti ed alla risposta pervenuta nell'ottobre successivo.

Nel merito si censura la costruzione della decisione, fondata su una indivisibile lettura degli atti processuali, sull'assenza di ogni elemento probatorio circa la percezione di somme extracontrattuali, la deduzione della frode su mere congetture e malgrado puntuali spiegazioni fornite dal calciatore, la mancata dimostrazione dell'avvenuta violazione dell'art. 94 N.O.I.F.

Si conclude, dopo aver formulato istanza affinché sia ritenuta sussistente la scriminante di aver agito nell'adempimento del dovere, per la declaratoria di improcedibilità del deferimento e, nel merito, per la assoluzione del Corapi.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, nel corso della quale sono stati sentiti gli avv. Calcagno e Aita per l'appellante e l'avv. Giua per la Procura Federale.

La Corte esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a fondamento del reclamo proposto, ritiene lo stesso fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

In via preliminare va scrutinata l'eccezione di improcedibilità proposta da parte ricorrente.

Si assume che la Procura Federale, in violazione dei termini perentori posti dall'art. 32 C.G.S., che impone, al comma 11 n. 1 che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale.

Dato atto che nessuna proroga è stata chiesta e concessa in relazione al fatto in esame, s'impone la verifica se l'attività istruttoria avviata a seguito della segnalazione del Presidente della Lega Pro, del 15.12.2010, si sia conclusa entro il 30.6.2011.

Due le tesi che si fronteggiano: la prima, quella del Requirente, che deduce che l'atto conclusivo va ravvisato nella relazione del collaboratore federale depositata il 21.6.2011; la seconda, della difesa, che denuncia il compimento di atti istruttori ben oltre tale termine, indicando come documenti probanti la richiesta avanzata dalla Procura Federale alla Lega Pro il 20.9.2011 e la risposta da questa fornita il 26.10.2011, entrambe riguardanti l'esatta individuazione del momento in cui i due moduli contrattuali sono stati "scaricati" dal database della Lega.

La richiesta informativa e il suo riscontro, entrambi agli atti, sono stati diversamente valutati in quanto, secondo la difesa del ricorrente si tratterebbe di veri e propri atti di indagine mentre per la Commissione Disciplinare Nazionale essi concretizzerebbero solo meri adempimenti, al più inutilizzabili sul piano probatorio e, comunque, irrilevanti ai fini della validità dell'azione disciplinare.

In merito al compimento di attività di indagine da parte della Procura Federale, oltre i termini imposti dal ricordato art. 32 C.G.S., questa Corte ha avuto modo di precisare che l'acquisizione di meri atti amministrativi, non può certo farsi rientrare "*nell'attività di raccolta di elementi utili alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione dei soggetti cui imputare le relative violazioni*" cosicché può reputarsi ammissibile nei rispetto degli anzidetti limiti e che "*La chiusura delle indagini, peraltro, non preclude alla Procura di tenere conto nell'atto di deferimento di atti amministrativi o, come nel caso di specie, di decisioni degli organi di giustizia sportiva sopravvenuti, che possano in qualche modo assumere rilievo ai fini dell'eventuale qualificazione dell'illecito...In sostanza l'attività d'indagine è volta alla ricostruzione dei fatti ascritti al tesserato*

ed è attività distinta da quella, che può intervenire anche successivamente e comunque fino alla trasmissione dell'atto di deferimento, sulla cui base l'organo requirente procede alla qualificazione dei fatti, accertati entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 11 C.G.S." (cfr. Com. Uff. n. 192/CGF (2012/2013).

Ciò posto, però, deve porsi un discrimine contenutistico tra l'attività di indagine e la mera acquisizione di documentazione amministrativa: con la prima si compiono atti finalizzati ad "accertare" un fatto o un comportamento sino ad allora ipotizzato o comunque non completamente dimostrato; con la seconda si sviluppa un mero adempimento di ottenimento documentale che nulla aggiunge o modifica quanto già noto e provato sul piano sostanziale.

Alla luce di questo parametro la Corte esprime il convincimento che la richiesta formulata nel settembre 2011 alla Lega Pro, sopra descritta, non possa che avere piena valenza istruttoria, niente affatto ininfluenza, come diversamente ritenuto dal giudice di prime cure, sull'esito del giudizio.

Si rileva, infatti, nell'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario (pag. 5) che, lett. b) *"il brevissimo lasso di tempo trascorso tra l'acquisizione da parte della F.C. Catanzaro S.p.A. del primo e del secondo modulo, tenuto conto della data del contratto..., rende evidente che i due contratti sono stati, in realtà, redatti e sottoscritti contestualmente ed entrambi consegnati in copia al calciatore..."* e che tale argomentazione ha costituito momento argomentativo non certo secondario da parte della C.D.N., allorché ha assunto *"La Procura Federale sostiene che la sostanziale contestualità dei due contratti, confermata dal numero progressivo di rilascio da parte della Lega Pro e della stessa apposizione di una data, sul secondo, con grafia diversa...dimostra l'esistenza della fattispecie contestata..."* e, successivamente *"che "La mutevolezza alle quale le parti hanno inteso ispirare i loro rapporti economici nel breve volgere di 5 mesi, stante le modalità illustrate..."*.

E allora, ritiene questa Corte, che la circostanza della acquisita conoscenza della contestualità dello "scarico" dei moduli contrattuali non costituisce mero adempimento burocratico, utile solo ai fini di un'allegazione di atti, ma rappresenta momento centrale di tutta la contestazione, quale ineludibile snodo attraverso il quale passa tutto l'impianto accusatorio.

L'accertamento della contestualità di ricezione dei moduli è, quindi, elemento di sicura valenza istruttoria e, come tale, doveva precedere – e non seguire – l'atto di conclusione delle indagini.

Indiscutibile è, allo stesso tempo, la rilevanza attribuita dalla Commissione Disciplinare Nazionale che l'utilizza, in sede argomentativa, per affermare che, alla luce delle "modalità illustrate", doveva assumersi come provata "la mutevolezza dei rapporti", ovvero, in buona sostanza, la volontà di aggiramento delle norme in materia contrattuale.

La conclusione cui perviene questa Corte è, pertanto, quella di considerare la richiesta rivolta dalla Procura Federale alla Lega Pro, in data 20.9.2011, e il riscontro da questa fornito il 26 ottobre successivi in ordine alla cronologia dell'acquisizione dei moduli contrattuali da parte della società, come tipi atti di indagine, compiuti però oltre il termine perentorio del 30.6.2011, con violazione della disposizione di cui all'art. 32, comma 11 C.G.S..

Alla luce di quanto precede debbono considerarsi assorbiti gli altri motivi di censura di parte ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Corapi Francesco e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5) RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CAMPLONE ANDREA SEGUITO GARA PERUGIA/NOCERINA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 19.2.2013)

La A.C. Perugia Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 124/DIV del 19.2.2013) contenente la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Camplone Andrea seguito gara Perugia/Nocerina del 17.2.2013, per comportamento reiteratamente irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara (espulso).

La ricorrente nel ritenere il comportamento dell'allenatore Sig. Camplone Andrea manifestante una semplice protesta e non reiteratamente irrispettoso, ritiene la sanzione ad esso inflitta del tutto sproporzionata in relazione a tale comportamento, anche in relazione a casi analoghi sanzionati dalla Corte di Giustizia in misura minore rispetto al caso di specie.

La ricorrente, inoltre, contesta la reiterazione della protesta indicata nel referto arbitrale sollevando dubbi sulla percettibilità delle parole espresse dal Camplone alla distanza di circa 40 metri dal direttore di gara.

Chiede pertanto che venga annullata o riformata la squalifica irrogata o ridotta ad una sola giornata con commutazione della eventuale seconda giornata di un'ammenda di €500,00.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, considera, per quanto riguarda le frasi rivolte all'arbitro, la condotta del Sig. Camplone critica e irrispettosa ma non gravemente ingiuriosa od offensiva e reiterata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia, riduce la sanzione inflitta al sig. Camplone Andrea a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SUSINI CARLO SEGUITO GARA BORGO BUGGIANO/SALERNITANA DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 26.2.2013)

L'U.S. Salernitana 1919 S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 26.2.2013.

Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: all'11° del secondo tempo della partita indicata in epigrafe, il direttore di gara, su segnalazione del primo assistente, allontanava dal terreno di gioco il sig. Carlo Susini, allenatore in seconda della Salernitana, per aver ripetutamente rivolto allo stesso assistente frasi offensive; dopo l'espulsione, il Susini, anziché lasciare il campo di gioco, si soffermava all'ingresso del tunnel degli spogliatoi continuando ad insultare l'assistente arbitrale. Veniva richiamata l'attenzione dell'Ufficiale di Lega che provvedeva ad allontanarlo dal campo ma, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco inveendo contro il direttore di gara.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 27 febbraio 2013, una memoria difensiva con la quale si contestava l'entità della sanzione inflitta in considerazione dello stato d'animo generale che si era venuto a creare a seguito

dell'infortunio occorso al portiere della Salernitana, il quale, dopo uno scontro con un avversario, riportava gravi lesioni che lo costringevano a lasciare il campo e ad essere ricoverato in ospedale dove gli veniva asportata la milza e riscontrata la frattura di diverse costole. Questo episodio determinava attimi di terrore che provocavano un grave stato d'ansia e di alterazione nell'animo dell'allenatore Susini, sfociato in un comportamento sicuramente censurabile ma altrettanto comprensibile.

Si chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione.

All'odierna camera di consiglio compariva, per essere sentito dal collegio ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., l'avv. Gian Michele Gentile difensore della Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., che confermava e ribadiva la tesi difensiva espressa in atti.

La Corte considerato che il comportamento tenuto dall'allenatore Susini deve ritenersi condizionato dal forte stato di shock emotivo e di frustrazione psicologica derivanti dall'infortunio occorso al portiere della propria squadra che lo hanno indotto quasi istintivamente ad assumere un atteggiamento poco professionale;

ritenuto che tale circostanza possa assumere valore di attenuante sul fronte dell'irrogazione della sanzione accoglie in parte il ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno, riduce la sanzione inflitta al sig. Susini Carlo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 20 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete